

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI**

**Sezione civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2017 promossa da:  
**FIDEIUBENTE**

Parte attrice

Contro

**BANCA MUTUANTE**

parte convenuta

e

**BANCA PROCURATRICE**

Conclusioni parte attrice: come da note scritte depositate l'1.10.2021, che richiamano le conclusioni spiegate in citazione.

Conclusioni convenuta: come da note scritte depositate il 30.9.2021.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La **FIDEIUBENTE**, quale datrice di fideiussione in favore del **MUTUATARIO** per l'accensione del mutuo ipotecario stipulato in data 4.1.2008 rep. xxx e raccolta xxxx per l'importo di € 300.000,00, della dura di 240 mesi a tasso fisso e con ammortamento alla francese, conveniva in giudizio **BANCA MUTUANTE** eccependo che il tasso di interesse praticato fosse superiore a quello pattuito in conseguenza dell'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese. Eccepeva inoltre che detto contratto di mutuo era stato acceso per estinguere un precedente mutuo ipotecario stipulato il 3.9.2004, rep. xxx e raccolta xxx, anche nel quale l'attrice aveva rivestito la qualità di fideiussore: in questo precedente contratto di mutuo erano stati invece pattuiti interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia, con conseguente nullità della clausola relativi agli interessi e gratuità del mutuo stesso. Deduceva quindi che il contratto di mutuo del 4.1.2008 era privo di causa, in quanto acceso per estinguere un debito inesistente. Inoltre, eccepeva la nullità della fideiussione prestata per indeterminatezza dell'importo garantito ed avendo la banca continuato a prestare denaro al mutuatario nonostante fosse a conoscenza delle sue scadenti condizioni economiche. Si costituiva **BANCA PROCURATRICE** nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo (OMISSIS) in forza del contratto di cessione dei crediti tra **BANCA MUTUANTE** ed il predetto Fondo (OMISSIS), deducendo sussistere la propria legittimazione ad causam e la carenza di legittimazione passiva di **BANCA MUTUANTE**, posto che il rapporto oggetto del giudizio era stato ceduto in blocco pro soluto ex art. 58 TUB al Fondo (OMISSIS).

Nel merito, preliminarmente rilevava che il credito vantato nei confronti della **FIDEIUBENTE** era pari ad € 271.023,48 (di cui € 249.847,45 per sorte capitale, € 20.388,70 per interessi convenzionali ed € 787,33 per interessi di mora) e contestava le avverse eccezioni; formulava quindi domanda riconvenzionale di pagamento nei confronti della **FIDEIUBENTE**.

In via preliminare deve rilevarsi che risulta documentalmente provato il rapporto oggetto del giudizio è stato ceduto dalla **BANCA MUTUANTE** al Fondo (OMISSIS), che si è autonomamente costituito in giudizio, sicché le domande della Grasso vanno intese come rivolte nei confronti della cessionaria.

Le domande dell'attrice sono poi infondate e vanno rigettate.

In primo luogo, non coglie nel segno la contestazione circa l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese nel contratto di mutuo acceso nel 2008.

Detto metodo di ammortamento è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale "in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerava gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto" (cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14).

Passando all'esame delle ulteriori eccezioni della **FIDEIUBENTE**, deve in via preliminare rilevarsi che quest'ultima, in quanto parte attrice, era gravata dell'onere di depositare tutta la documentazione bancaria che comprovasse le sue allegazioni; detto onere non è stato assolto, tanto che il consulente nominato, nella sua relazione, ha più volte evidenziato la sua impossibilità a verificare se fossero meno stati applicati (e corrisposti) tassi moratori.

Orbene, parte attrice ha sostenuto la gratuità del mutuo stipulato nel 2008 per indeterminatezza della clausola che ha previsto gli interessi debitori ultralegali ovvero per la sua usurarietà, inoltre, ha eccepito la carenza di causa del mutuo del 2008 in quanto acceso esclusivamente per ripianare, quantomeno in parte, il debito formatosi in relazione al precedente mutuo concluso nel 2004, debito in realtà molto minore rispetto a quanto risultava all'epoca in quanto frutto di applicazione di interessi debitori anch'essi usurari.

Ciò detto, deve specificarsi che la valutazione di usurarietà va effettuata considerando separatamente il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio. Sul punto deve rammentarsi che la Corte di Cassazione, in più occasioni, si è espressa nel considerare rilevante, ai fini della verifica del rispetto delle soglie d'usura, anche la clausola che prevede l'applicazione di interessi moratori (Cfr. Cass. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 e n. 603; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324), sul presupposto che l'art. 644, comma 4, c.p., che pure non menziona espressamente gli interessi moratori, letto unitamente all'art. 1 D.L. n. 394 del 2000, che parla di interessi dovuti a "qualunque titolo", assume una portata essenzialmente onnicomprensiva, che ricomprende non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito. Sulla base di questo ragionamento, va assoggettata alla valutazione di usurarietà ogni forma di interesse stabilito da una parte a carico dell'altra in relazione alla messa a disposizione del denaro, ivi compresi gli interessi di mora: tale conclusione ha trovato conferma pure nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 25 febbraio 2002, n. 29), che, chiamata a pronunciarsi sulla legge di interpretazione autentica (d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della l. 28 febbraio 2001, n. 24), ha affermato, seppure in via del tutto incidentale, la rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa anti-usura.

In ultima analisi, nonostante la diversa natura e funzione del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora (il primo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, il secondo si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza; l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento) o, meglio, proprio in virtù della diversità funzionale dei due tipi di accessori del credito, deve reputarsi che la nullità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., della clausola determinativa degli interessi moratori sia destinata a travolgere unicamente la clausola stessa e non

l'intero assetto negoziale voluto dalle parti (e, sul punto, va richiamata l'ordinanza della Cass. n. 21470 del 15/09/2017 ed i principi che esprime in caso di interesse extrafido, estendendoli anche alla clausola determinativa degli interessi moratori che ontologicamente è destinata a trovare applicazione alternativa rispetto alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi, nella fase "patologica" dell'operazione: "l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempra interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano...Nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina").

In ultima analisi, se gli interessi compensativi, contenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità, necessariamente parziale, della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., la non debenza degli interessi moratori, ma la nullità parziale comminata dall'art. 1815 comma c.c., con trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà solo al complesso di disposizioni convenzionali in cui si declina il paradigma contrattuale predisposto dalle parti per l'eventualità della mora, di modo che al verificarsi dell'inadempimento non saranno dovuti gli interessi moratori, ma risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata degli interessi compensativi.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo, stipulato in data 03/09/2004 per un importo di € 200.000,00, prevedeva un periodo di ammortamento di 180 mesi, durante il quale il contraente avrebbe dovuto corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31/08/2005; era pure previsto un periodo di preammortamento pari a 12 mesi. Il tasso di interesse per tale periodo era pattuito come variabile, rilevato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 3 mesi e aggiungendo uno spread del 2,30%, mentre il tasso di interesse per il periodo di ammortamento, anch'esso soggetto a variazioni periodiche, era previsto che fosse aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 3 mesi e aggiungendo uno spread del 2,30%. Era poi previsto un tasso di mora variabile, la cui misura era agganciata per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorandolo di 2,00 punti percentuali: alla stipula del mutuo, detto tasso era pari al 6,40%. Il consulente – le cui conclusioni si condividono in quanto motivate coerentemente ed assunte dopo una attenta disamina degli atti – ha accertato che il tasso di interesse corrispettivo pattuito, anche considerando le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), era inferiore al tasso soglia alla data di accensione del contratto, mentre era invece superiore al tasso soglia il tasso di mora nella misura inizialmente convenuta, ossia pari a 6,400%, posto che invece il tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in cui si inseriva il mutuo oggetto di disamina era pari a 5,805%.

Tanto premesso, non è però stata comprovata dalla parte attrice, né è stata rilevata dal consulente nominata, l'applicazione di interessi moratori sicché, per quanto più sopra evidenziato, la nullità della predetta previsione non ha alcuna refluenza nel giudizio.

Infine, secondo le scarse allegazioni dell'attrice, detto mutuo è stato estinto anticipatamente in data 04/08/2008 mediante versamento, da parte del mutuatario, della complessiva somma di € 182.084,54, a seguito dell'erogazione da parte della medesima banca, dell'altro mutuo oggetto di giudizio (ed in effetti, all'interno dell'atto di mutuo del 4/01/2008 la parte mutuataria pone in favore della banca mutuante pegno sull'erogato mutuo a garanzia anche del successivo pagamento del residuo mutuo precedente di € 182.084,54).

Quest'ultimo mutuo, stipulato in data 04/01/2008 per l'importo di € 300.000,00 con piano di ammortamento "alla francese", prevedeva un periodo di preammortamento pari a 27 giorni: il tasso di interesse per tale periodo è fisso e pari al 6,30%; durante il periodo di ammortamento di 240 mesi, il tasso di interesse è fisso e pari al 6,30%; anche il tasso di mora è fisso e pari a 8,30%.

Il consulente ha accertato che né il tasso di interesse corrispettivo né il tasso di mora erano superiori al tasso soglia al momento della loro pattuizione.

Parte convenuta ha poi comprovato che l'importo di € 300.000,00 del mutuo del 2008 è stata interamente erogata, come pienamente e documentalmente dimostrato (cfr. contabile liquidazione mutuo fondiario allegata alla memoria ex art. 183 co VI n.2 cpc): detta circostanza, unitamente al fatto che soltanto parte della somma mutuata è stata destinata al pagamento del pregresso debito, comporta il rigetto della ulteriore eccezione di nullità del mutuo.

Sul punto, va infatti preliminarmente richiamato e ribadito il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della tradito, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14, Cass. n. 2483 del 2001: "Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario").

Infine, vanno rigettate le eccezioni relative alle fideiussioni rilasciate dalla Grasso che non risultano attinte da alcuna nullità: sono infatti state rilasciate per iscritto all'interno degli atti di mutuo e recano l'indicazione dell'importo massimo garantito.

Deve anche escludersi la sua liberazione dalla garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c..

Ed infatti, in tema di fidejussione per obbligazioni future, infatti, per l'applicazione della citata disposizione normativa (a mente della quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto: a tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., onere che, nel caso di specie, non è stato adempiuto.

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, previa ricostruzione del piano di ammortamento, il consulente ha infine accertato che il saldo del mutuo n 188883 del 04/01/2008 è pari ad € 270.970,52 in favore della banca mutuante, di cui: € 249.847,78 per capitale; € 20.388,74 per interessi corrispettivi rate scadute ed € 734,00 per interessi di mora quote capitale scadute.

Va quindi accolta la domanda riconvenzionale della convenuta, con la condanna dell'attrice al pagamento del predetto importo, oltre interessi di mora come pattuiti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.254,00 applicando le tariffe medie dello scaglione "indeterminabile complessità bassa", oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente il pagamento delle spese di ctu come liquidate nel corso del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

rigetta le domande di parte attrice;

in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da **BANCA PROCURATRICE** nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo (OMISSIS), condanna la **FIDEIUBENTE** al pagamento in suo favore dell'importo di € 270.970,52 oltre interessi di mora come pattuiti nel contratto di mutuo n 188883 del 04/01/2008;

pone a carico della **FIDEIUBENTE** le spese di giudizio liquidate in favore di **BANCA PROCURATRICE** nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo (OMISSIS), in complessivi € 7.254,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;

nulla per le spese per l'originaria convenuta **BANCA MUTUANTE**;

Pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente il pagamento delle spese di ctu come liquidate nel corso del giudizio.

Trapani, 21 gennaio 2022

Il Giudice

Daniela Galazzi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*